

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 67 (1995)
Heft: 4

Artikel: Procedura di consultazione sulla riforma della Costituzione federale
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-247196>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Procedura di consultazione sulla riforma della Costituzione federale

(Ndr)

L'attuale testo della Costituzione federale porta la data del 1848, anno di fondazione della nostra Confederazione. Da quell'anno questo testo è stato modificato o completato per ben 136 volte dopo varie votazioni popolari. Fondamentalmente esso è rimasto pertinente, ma numerosi punti non corrispondono più alle esigenze e alla realtà di uno stato moderno. Alcune affermazioni sono superate e molti elementi importanti sono assenti. Questo testo manca di una coerenza globale e la sua comprensione è, a volte, difficile. Con la riforma globale proposta questi aspetti dovrebbero scomparire e, grazie ad una nuova formulazione, esso dovrebbe meglio rispondere agli obiettivi preposti. La consultazione proposta deve associare tutte le regioni del paese, tutti gli ambienti interessati e tutte le associazioni. Per raggiungere questo scopo è dunque necessario che le società degli ufficiali partecipino alla consultazione in modo attivo. Troverete pertanto alla fine del testo un formulario che vi invitiamo a riempire e spedire al più presto.

Riforma della Costituzione federale Estratto parziale del progetto di Costituzione

Sezione 2: Difesa nazionale e protezione civile

Art. 47 - Obbligo militare

1. Ogni uomo svizzero è soggetto all'obbligo militare. La legge disciplina il servizio civile sostitutivo.
2. Chi non adempie l'obbligo militare prestando personalmente servizio è tenuto a pagare una tassa d'esenzione.
3. La legge può prevedere eccezioni all'obbligo militare.
4. Chi subisce danni alla salute o perisce mentre presta servizio ha diritto per sé o per la sua famiglia al sostegno da parte della Confederazione.
5. La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno causata dall'adempimento dell'obbligo di prestare servizio.

Art. 48 - Esercito

1. L'esercito svizzero è un esercito di milizia. Difende la Svizzera e la sua popolazione e sostiene le autorità civili nel parare a gravi minacce per la sicurezza interna (servizio attivo). La legge può prevedere altri tipi d'intervento.
2. La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'armamento dell'esercito competono alla Confederazione.
3. Nei limiti del diritto federale, i Cantoni sono competenti per il vestiario e

l'equipaggiamento dell'esercito, per la costituzione di formazioni cantonali nonché per la nomina e la promozione degli ufficiali delle formazioni cantonali.

4. La Confederazione può, verso equa indennità, assumere installazioni militari cantonali.

Art. 49 - Intervento dell'esercito

1. La sola Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.
2. I Cantoni possono impiegare le loro formazioni sul territorio cantonale se i mezzi delle autorità civili per far fronte a gravi minacce della sicurezza interna non sono più sufficienti.

Art. 50 - Protezione civile

1. La legislazione sulla protezione civile della popolazione e dei beni in caso di conflitto armato compete alla Confederazione.
2. La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.
3. Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione civile. Le donne possono prestare volontariamente questo servizio.
4. L'assicurazione e l'indennità per la perdita di guadagno sono disciplinate dalla legge.

**Riforma della Costituzione federale
Esposto dei motivi del progetto di Costituzione
(estratto parziale)**

Sezione 2: Difesa nazionale e protezione civile

Art. 47 - Obbligo militare

L'articolo 47 del progetto riprende parzialmente gli articoli 18, 20 e 34^{ter} capoverso 1 lettera d Cost. nonché l'articolo 6 delle Disposizioni transitorie.

Anche se il testo costituzionale non lo menziona esplicitamente, la competenza della Confederazione in materia di difesa nazionale è globale ed esclusiva. Il federalismo militare con competenza principale dei Cantoni è sopravvissuto ancora fino alla seconda metà del 19.mo secolo per poi non rappresentare più che qualche competenza residuale effettiva: i Cantoni sono oggi essenzialmente organi d'esecuzione della Confederazione.

Il vigente testo costituzionale non tiene però conto di tale situazione: le disposi-

zioni della Costituzione vigente, in ragione delle mutate circostanze, hanno quindi perduto d'attualità.

Il *capoverso 1* prevede l'obbligo militare generale degli uomini, iscritto nell'articolo 18 capoverso 1 Cost., e concretizza il principio dell'esercito di milizia dell'articolo 48 capoverso 1, primo periodo, del progetto. L'obbligo generale di servire trova fondamento nella considerazione politica secondo la quale il carico del servizio militare dev'essere distribuito se possibile equamente, in modo che l'interesse generale nei confronti dell'obbligo militare sia ancorato nel sentimento popolare. L'articolo 18 Cost. non è diritto costituzionale: la legge può disciplinare i motivi per l'esclusione da servizio militare (cfr. art. 21-24 della nuova legge militare, LM), a condizione, è vero, di non discriminare i ceti sociali. La disposizione costituzionale non fissa un obbligo generale assoluto e senza restrizioni di servire, bensì la validità soltanto relativa dello stesso. E dunque semplicemente presunto che l'obbligo di servire è una prestazione personale non delegabile. L'oggetto della disposizione costituzionale non si estende soltanto al servizio attivo, bensì a tutte le prestazioni effettuate a scopo d'istruzione e anche ai cosiddetti obblighi militari fuori servizio. Gli Svizzeri all'estero e le persone con doppia cittadinanza sono di per sé assoggettati all'obbligo generale di servire: i conflitti di competenza però sono risolti dal diritto interno (RS 519.3) nonché in diversi trattati internazionali. La nozione di obbligo militare fissa anche i limiti materiali del servizio militare: il servizio deve in qualsivoglia modo servire alla difesa nazionale sul piano militare (cfr. art. 48 cpv. 1., 2. periodo del progetto). Spetta a legislazione e giurisprudenza definire in dettaglio l'obbligo militare (cfr. Capitolo 2 della legge militare, Contenuto dell'obbligo militare). Il *secondo periodo* conferma il mandato legislativo iscritto nel 1992 nella Costituzione concernente un servizio civile sostitutivo.

Il *capoverso 2* esige una tassa d'esenzione cui la legge deve poter prevedere eccezioni (*cpv. 3*). La tassa d'esenzione è il corollario del non adempimento del servizio militare personale ed è una tassa sostitutiva. Premessa è quindi l'obbligo di servizio. È il servizio militare non compiuto (secondo il disegno di legge sul servizio civile si tratta anche del servizio civile non compiuto) a provocare l'obbligo di versare la tassa d'esenzione, fatte salve le eccezioni ammesse dalla legge. Oggetto, calcolo e ammontare di tale tassa non devono essere determinati secondo criteri d'ordine fiscale, bensì essere il risultato di una ponderazione tra i carichi gravanti coloro che compiono il servizio e coloro che non ne compiono (cfr. messaggio del Consiglio federale, FF 1958 II 349 fr.). Giusta l'articolo 18 capoverso 4 Cost., la tassa d'esenzione dal servizio militare è riscossa dai Cantoni per conto

della Confederazione. L'articolo 6 delle disposizioni transitorie Cost. prevede che ai Cantoni spetta una provvigione d'esazione del 20% del prodotto lordo.

Inoltre la legge può prevedere eccezioni all'obbligo militare e all'obbligo di prestare servizio (*cpv. 3*) che devono però essere giustificate oggettivamente (princípio imperativo della parità di trattamento).

Il *capoverso 4* prolunga il mandato legislativo e le pretese individuali risultanti dall'articolo 18 capoverso 2 Cost.: la Confederazione deve gestire un'assicurazione militare che accordi prestazioni, alle condizioni definite dalla legge, ai militari che prestando servizio hanno subito danni alla salute o periscono durante tale servizio (cfr. LF sull'assicurazione militare, RS 833.1).

Il *capoverso 5* disciplina il diritto dei militari alla compensazione della perdita di guadagno secondo le condizioni e nell'ambito della legge (cfr. LF sulla tassa d'esenzione dal servizio militare, RS 661; FF 1994 III 297 segg.).

L'esecuzione (art. 20 cpv. 1 Cost.) corrisponde alla norma espressa in modo generale dall'articolo 32 capoverso 3 del progetto.

Art. 48 - Esercito

L'articolo 48 corrisponde agli articoli 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 Cost.

Il *capoverso 1* dell'articolo 48 del progetto enuncia come fondamento dell'esercito svizzero il principio della milizia e fissa come obiettivi dell'esercito la difesa della Svizzera e il mantenimento dell'ordine all'interno. Il divieto di un esercito di mestiere deriva dall'interpretazione, da vedere nell'ottica del tempo, del divieto di truppe permanenti (art. 13 cpv. 1 Cost.). Questo divieto di truppe permanenti che figurava nella Costituzione del 1848 (come già nel progetto del 1833) era diretto soprattutto contro le cosiddette truppe cantonali di Basilea Città, formate da professionisti. La ragione del divieto era il timore che i Cantoni avessero potuto impiegare una truppa permanentemente armata contro altri Cantoni, oppure – motivo ancora più determinante – che un governo cantonale o il governo federale avesse potuto utilizzare la forza militare contro la popolazione, allo scopo di reprimere l'opposizione politica. In quell'epoca la nozione di truppe permanenti si riferiva a un'armata di mercenari, di soldati professionisti, in contrasto quindi con il principio dell'obbligo generale di servire. Nella concezione dell'epoca si consideravano truppe permanenti anche gli eserciti reclutati sulla base del servizio militare obbligatorio, ma che per ragioni d'organizzazione erano erette in eserciti di mestiere. Attualmente, i militari di professione assunti dalla Confederazione per motivi d'istruzione, quali i comandanti di unità d'armata, il corpo della guardia delle fortificazioni e la squadra di sorveglianza non appartengono formalmente ai

corpi della truppa e la loro esistenza non contravviene quindi al principio di milizia. Il secondo e terzo periodo sanciscono il mandato principale dell'esercito a livello costituzionale e affidano alla legislazione il disciplinamento di altri tipi d'intervento (ad es. servizi d'appoggio, cfr. art. 67 segg. LM). Questa disposizione corrisponde alla finalità dell'articolo sullo scopo nel titolo primo della legge militare.

Il *capoverso 2* dichiara di competenza della Confederazione la legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'armamento, conformemente ai capoversi 2 e 3 dell'articolo 20 Cost. La completa unificazione e centralizzazione dell'esercito fu decisa il 27 giugno 1895 dall'Assemblea federale, ma respinta da popolo e Cantoni il 3 novembre 1895 (FF 1895 III 864 segg., fr.). E così che la competenza in materia militare è rimasta ripartita fino ad ora tra legislazione federale e sorveglianza esercitata dalla Confederazione sull'esecuzione del diritto federale da parte dei Cantoni. Oltre alla competenza completiva nel settore militare il progetto cita alcune competenze separate della Confederazione e alcune competenze residue dei Cantoni (*cpv. 2 e 3*). La disposizione del *capoverso 2* dichiara il principio che la legislazione militare è di competenza della Confederazione e disciplina la competenza esclusiva ed esaustiva della Confederazione per tutto quanto concerne il settore militare. Con la legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare, approvata dalle Camere federali, e il decreto federale sull'organizzazione dell'esercito, la Confederazione fa uso di tale competenza (in continuazione dell'organizzazione militare del 1907). L'articolo 20 capoverso 1, primo periodo Cost., che disciplina il federalismo dell'esecuzione nel settore militare, è ripreso interamente dall'articolo 32 capoverso 3 del progetto. Le competenze federali in merito all'istruzione e all'armamento nonché quelle relative alla gratuità dell'equipaggiamento e dell'armamento sono sufficientemente sancite a livello legislativo (cfr. Titolo settimo, LM); il capoverso 2 potrebbe quindi, a questo proposito, essere tralasciato.

L'antica sovranità militare cantonale è ridotta alla competenza del *capoverso 3*: la costituzione di formazioni cantonali (cfr. art. 119 LM), la nomina e la promozione di ufficiali qualificati secondo il diritto federale (OPME; RS 512.51) delle formazioni cantonali, come anche la nomina dei comandanti di circondario e capisezioni e l'ispezione di licenziamento (art. 122 LM). Le formazioni cantonali non sono truppe indipendenti, bensì unità dell'esercito. L'articolo 19 capoverso 1 Cost. è ora soltanto una reminiscenza dell'antico sistema dei contingenti, ai termini del quale il Cantone era obbligato a porre un certo effettivo di truppe a disposizione della Confederazione, a reclutare i membri delle stesse e a organizzarle militar-

mente; oggi il Cantone non è più fornitore di contingenti, ma organo d'esecuzione della Confederazione. D'altro canto la Costituzione in vigore non garantisce le formazioni cantonali e la dottrina dominante ritiene che la Confederazione potrebbe persino abrogare le truppe cantonali ove lo giustificassero motivi militari. La competenza dei Cantoni per vestiario ed equipaggiamento si limitava già finora all'esecuzione del diritto federale da parte dei Cantoni: la Confederale fissa l'armamento e l'equipaggiamento di corpo (art. 158 OM) che è fornito dai Cantoni (art. 20 cpv. 3 Cost.); l'Assemblea federale determina l'indennità da corrispondere ai Cantoni (art. 158 cpv. 4 MO, attuato dal DAF del 12.6.1946 che determina l'indennità da corrispondersi ai Cantoni per la conservazione e il riassetto del vestiario e dell'equipaggiamento personale, RS 514.104). Un decreto federale volto a sopprimere la competenza cantonale nel settore dell'equipaggiamento personale dei membri dell'esercito è già stato adottato dal Consiglio nazionale, nel quadro attuale del programma di risparmi).

L'articolo 22 Cost., a complemento dell'articolo 20 Cost., intende permettere alla Confederazione di appropriarsi delle installazioni militari cantonali e fissa a questo proposito un diritto di ripresa a profitto dell'amministrazione militare federale. Questa disposizione non prevede un'espropriazione ordinaria con indennità totale, ma si riferisce unicamente ai Cantoni e si limita a un'equa indennità. Il *capoverso 1* non è finora mai stato applicato e la legislazione federale prevista al *capoverso 2* mai stata emanata; la disposizione costituzionale rafforza tuttavia la posizione di negoziatore della Confederazione in occasione di trattative d'acquisto con i Cantoni. In pratica, tutte le installazioni militari cantonali sono state senza eccezione locate o acquistate tramite convenzioni amministrative. Nel quadro dell'aggiornamento è previsto di mantenere provvisoriamente una disposizione abbreviata. L'articolo 22 Cost. potrebbe però essere cancellato senza sostituzione, poiché se necessario si potrebbe ricorrere all'articolo 22^{ter} Cost., anche se in questo caso si dovrebbe prevedere un'indennità totale. Se invece questa disposizione dovesse essere conservata in quanto lex specialis dell'articolo 7 della legge sull'espropriazione (RS 711), essa potrebbe essere inserita anche nella legge militare.

Le disposizioni degli articoli 11 e 21 Cost. non sono riprese negli articoli militari per i motivi seguenti:

- Il divieto categorico di concludere capitolazioni militari (*art. 11 Cost.*), rivolto in origine ai Cantoni e valevole anche per la Confederazione, aveva lo scopo di impedire l'emigrazione degli uomini atti alle armi verso il servizio mercenario, a detrimento dei contingenti cantonali di truppe. Le capitolazioni militari ai sensi dell'articolo 11 Cost. sono contratti ai termini dei quali uno Stato ricono-

sce a un altro Stato il diritto di reclutare sul suo territorio un determinato numero di soldati mercenari. Il contratto non costituisce in sé un'alleanza d'ordine politico, bensì concerne soltanto la «fornitura» di soldati e ufficiali dal territorio nazionale: di norma sfocia però in una dipendenza politica. L'articolo 11 Cost. non escluderebbe un reclutamento extra contrattuale di mercenari; questa possibilità fu però esclusa già nel 1849 (FF 1849 II 82 segg., fr.) e sanzionata in seguito dall'articolo 98 della LF del 1851 sulla giustizia penale concernente le truppe federali; oggi è perseguita penalmente dall'articolo 94 CPM, insieme all'arruolamento in un esercito straniero. Poiché le capitolazioni militari sono vietate secondo gli accordi dell'Aia e il servizio straniero giusta l'articolo 94 CPM, l'articolo 11 Cost. non ha più oggi significato autonomo.

- L'*articolo 21 Cost.* ha lo scopo di assicurare una certa omogeneità ai corpi di truppa e alle unità dell'esercito nonché di garantire l'influenza della politica cantonale nella formazione delle unità e nella scelta degli ufficiali. La riserva delle ragioni militari conserva però la competenza del legislatore federale di mantenere corpi di truppa cantonali secondo le necessità dei tempi. Il reclutamento incombe unicamente alla Confederazione ed è disciplinato nel diritto federale dall'ordinanza concernente il reclutamento (ORc; RS 511.11). Per l'istruzione e la conservazione delle unità di corpo di truppa cantonali, i Cantoni hanno ancora competenze soltanto formali o organizzative. Nell'organizzazione militare attuale come nella nuova legge militare si tiene conto del postulato giusto il quale le grandi formazioni non superano senza ragione i limiti delle frontiere cantonali. Il capoverso 1 non presenta alcuna garanzia di costanza quanto all'esistenza delle truppe cantonali secondo il diritto costituzionale in vigore, ma la legislazione militare attuale le prevede (ancora), seguita a questo proposito dalla nuova legge militare. Il *capoverso 2* non corrisponde in nessun modo alla realtà, poiché questa materia è retta dalla legislazione militare e non merita d'essere disciplinata a livello costituzionale.

Art. 49 - Intervento dell'esercito

L'articolo 49 del progetto aggiorna gli articoli 15 e 18 capoversi 2-4 Cost.

Il *capoverso 1* dell'articolo 49 del progetto statuisce che la sola Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito. L'articolo 15 Cost. è nato nell'epoca in cui erano i Cantoni a disporre in primo luogo dell'esercito: esso prevede che il Canton minacciato di pericolo dall'esterno ha l'obbligo di chiedere aiuto ad altri Cantoni e fissa le modalità giuste le quali quest'ultimi sono obbligati a dar seguito alla richiesta. La disposizione che già in occasione dei dibattiti sulla revisione totale

del 1874 era considerata un relitto è ora obsoleta sotto ogni punto di vista e può tutt'al più essere citata come avente carattere di diritto d'urgenza (mantenimento dell'ordine). Si tratta piuttosto di iscrivere in un articolo aggiornato il principio incontestato che l'esercito svizzero è un esercito federale.

Il *capoverso 2* disciplina i casi in cui i governi cantonali possono impiegare le loro formazioni sul territorio cantonale a sostegno della protezione civile, in occasione di catastrofi, e a sostegno delle forze di polizia per far fronte a gravi minacce della sicurezza interna. Il diritto dei Cantoni di disporre delle forze armate del rispettivo territorio (art. 19 cpv. 4) è limitato da numerose disposizioni (art. 19 cpv. 2 e 3, art. 20 cpv. 2, art. 85 n. 7 e 8, art. 102 n. 10 Cost.). A titolo d'esempio, il diritto dei Cantoni di utilizzare le loro truppe sul rispettivo territorio concerne ancora il mantenimento della sicurezza all'interno. I Cantoni possono inoltre chiedere al Consiglio federale di mettere truppe a loro disposizione per l'aiuto in caso di catastrofe e per altri interventi civili (art. 67 segg. LM, art. 5 dell'O del DMF del 20.9.1976 che regola l'intervento di mezzi militari in caso di catastrofi in Svizzera, RS 510.213; l'art. 3 O del DMF del 20.9.1976 regola l'intervento di mezzi militari a favore di compiti civili e di attività fuori servizio, RS 510.212).

Art. 50 - Protezione civile

L'articolo 50 del progetto aggiorna l'articolo 22^{bis} Cost.

La protezione civile ha il mandato di salvare e assistere le persone in caso di conflitti armati e in altre situazioni di crisi. In applicazione degli accordi dell'Aia (RS 0.520.3) essa protegge inoltre i beni culturali in caso di conflitti armati. Nonostante che sia componente della difesa nazionale generale, la protezione civile ha carattere civile; non adempie compiti di combattimento e di norma non è armata.

L'articolo 50 *capoverso 1* del progetto riprende la competenza globale ed esclusiva dell'articolo 22^{bis} capoverso 1 Cost. in forma nuova (nel senso dell'articolo sullo scopo della nuova legge sulla protezione civile).

Il *capoverso 2* tiene conto delle possibilità d'impiego in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza. L'equivalenza, rispondente ai tempi, della protezione civile in caso di conflitti armati e in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza (art. 2 LPC) non è con questo rimessa in questione. L'enumerazione è piuttosto un riflesso storico dei compiti della protezione civile e non costituisce segnatamente una scala di valori.

Il *capoverso 3* aggiorna i capoversi 4 e 5 dell'articolo 22^{bis} Cost. e definisce le competenze che ha la Confederazione d'introdurre il servizio obbligatorio per gli uomini; le donne possono prestare tale servizio volontariamente.

Il *capoverso 4* rinvia alla legislazione le questioni dell'assicurazione e dell'indennità per perdita di guadagno, che sono rette in maniera analoga a quelle del servizio militare, come rileva la legge sulla protezione civile in applicazione del capoverso 6 dell'articolo 22^{bis} Cost.

Il capoverso 2 dell'articolo 22^{bis} Cost. (dovere di consultare i Cantoni ed esecuzione da parte dei Cantoni) è ripreso negli articoli 32 capoverso 3 e 155 capoverso 1 del progetto. Il capoverso 3 dello stesso articolo costituzionale (sussidi della Confederazione alla protezione civile) è precisato dalla legge e non garantisce ai Cantoni contributi di una determinata portata.

Questioni di fondo

1. La riforma della Costituzione è necessaria?

Ritiene la riforma costituzionale fondamentalmente necessaria? Sì No

2. Aggiornamento del vigente diritto costituzionale

Ritiene sensato aggiornare il vigente diritto costituzionale, quello scritto e quello non codificato? Sì No

3. Collegamento con riforme

L'aggiornamento del diritto costituzionale dev'essere accompagnato da riforme in singoli punti o settori materiali? Sì No

4. Diritti popolari e giustizia, settori prioritari da riformare?

Ritiene giusto che siano dapprima messe in discussione riforme nel settore dei diritti popolari e della giustizia, per poi comprendere, in una fase seguente, altri settori (riforma della Costituzione, processo aperto)? Sì No

5. Altri settori di riforma

Ritiene esatto che si abbiano a comprendere nella riforma della Costituzione altri settori bisognosi di revisione (per es., riforma del Parlamento, riforma del Governo, federalismo, ordinamento finanziario, diritti fondamentali e diritti sociali, ecc.)? Sì No

Quali? _____

Aggiornamento del vigente diritto costituzionale

6. Lingua e stile

Sono comprensibili lingua e stile del progetto di Costituzione? Sì No

7. Suddivisione

La struttura del progetto facilita l'accesso al diritto costituzionale? Sì No

8. Densità

La densità normativa (dettagli) delle singole parti del progetto sembra adeguata? Sì No

9. Completezza

Ritiene mancino, nel progetto, norme di diritto costituzionale? Sì No

Esempi: _____

10. Dignità costituzionale

Ritiene che il progetto contenga disposizioni indegne del grado costituzionale e che dovrebbero invece essere disciplinate a livello legislativo?

Sì No

Esempi: _____

Varianti (innovazioni puntuali)**11. Varianti proposte**

Ritiene importanti le quattro varianti?

Sì No

12. Ulteriori varianti

Ritiene invece urgenti altre innovazioni puntuali?

Sì No

Quali? _____

Riforma dei diritti popolari**13. Necessità di riforma**

I diritti popolari necessitano in principio di riforma?

Sì No

14. Riforma equilibrata

Ritiene le proposte nel settore dei diritti popolari complessivamente sufficienti ed equilibrate (riassetto e affinamento dei diritti popolari, senza però ampliamento o riduzione univoci)?

Sì No

15. Iniziativa popolare generale

Deve il popolo ottenere la possibilità di esigere non soltanto modificazioni della Costituzione bensì anche, sulla via dell'iniziativa popolare (iniziativa popolare generale o, se del caso, anche iniziativa legislativa), di presentare desideri che possono essere attuati a livello legislativo?

Sì No

16. Referendum finanziario e amministrativo

Devono poter essere sottoposti al referendum facoltativo soltanto atti legislativi normativi oppure anche altre decisioni di grande portata (opere di rilievo, decisioni su spese importanti, ecc.)?

Sì No

17. Referendum in materia di trattati internazionali – Referendum contro atti legislativi d'esecuzione

Siete d'accordo con la proposta di estendere il referendum in materia di trattati internazionali, in compenso però di creare la possibilità di limitare il referendum legislativo in merito alla trasposizione dei trattati internazionali?

Sì No

18. Preminenza del diritto internazionale pubblico

Il principio della preminenza del diritto internazionale pubblico dev'essere sancito esplicitamente nella Costituzione? Sì No

19. Validità delle iniziative popolari

La decisione in merito alla dichiarazione di nullità di un'iniziativa popolare spetta al Tribunale federale? Sì No

20. Numero delle firme

Ritiene proponibile l'aumento del numero delle firme per le iniziative popolari (a 200 000) e i referendum (a 100 000) parallelamente a un'estensione del diritto d'iniziativa e referendum? Sì No

Riforma della giustizia

21. Garanzia della via giudiziaria

Ogni persona deve in principio ottenere il diritto di sottoporre una causa a un tribunale indipendente, oppure basta in certi casi il giudizio da parte di un'autorità amministrativa (fatta riserva delle garanzie della Convenzione europea dei diritti dell'uomo)? Sì No

22. Ultima istanza

E' proponibile che determinate contestazioni possano essere giudicate da un'istanza giudiziaria cantonale soltanto, oppure deve in ogni caso essere possibile adire il Tribunale federale? Sì No

23. Tribunale amministrativo federale

Ritiene giusto che per alleviare il Tribunale federale sia prevista un'estensione della giurisdizione amministrativa della Confederazione svizzera a livello inferiore (ad es. mediante la creazione di commissioni di ricorso)? Sì No

24. Tribunale penale federale

Per alleviare il Tribunale federale dai processi penali di prima istanza e dai ricorsi di vigilanza nonché dal giudizio di casi penali complessi (criminalità organizzata, criminalità economica) occorre forse creare un tribunale penale di prima istanza della Confederazione? Sì No

25. Possibilità di limitare l'accesso

Ritiene proponibile limitare l'accesso, nella misura in cui sia data la garanzia che è possibile rivolgersi al Tribunale federale in caso di questioni giuridiche d'importanza fondamentale o se una parte è minacciata di pericolo grave? Sì No

26. Giurisdizione costituzionale

Il Tribunale federale deve potere, in casi concreti, esaminare se – analogamente a quanto fa per il diritto cantonale – le leggi federali concordino con i diritti costituzionali e con il diritto internazionale pubblico e, se del caso, poter negarne l'applicazione? Sì No

27. Diritto procedurale penale

La Confederazione, segnatamente per migliorare la lotta intercantonale e internazionale contro la criminalità, deve disciplinare unitariamente la procedura penale e poter essa stessa condurre procedimenti? Sì No

28. Diritto procedurale civile

La Confederazione dev'essere autorizzata a emanare disposizioni sull'unificazione del diritto di procedura civile? Sì No

Le Sue proposte

Il questionario dev'essere inviato all'indirizzo seguente:
Servizio informazione
Riforma della Costituzione federale
Ufficio federale di giustizia
3003 Berna